



COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

(Provincia di Trento)

Verbale di Deliberazione della Giunta comunale

n. 72 dd. 30-06-2021

OGGETTO: Annullamento delibera Giunta comunale n. 1 del 07.01.2021 - Servizio di gestione dei rifiuti – riapprovazione tariffe per l'anno 2021.

Il giorno **30-06-2021** alle ore 13:00 nella sala delle riunioni, con l'osservanza delle prescritte formalità di legge, si è convocata la Giunta Comunale:

OSS EMER ROBERTO	Sindaco	Presente
CASAGRANDE DANIELA	Vicesindaco	Presente in videoconferenza
BETTI MORGAN	Assessore	Presente in videoconferenza
BORTOLAMEDI ELISA	Assessore	Presente in videoconferenza
DEMOZZI FRANCO	Assessore	Presente in videoconferenza
NEGRIOLLI MASSIMO	Assessore	Presente in videoconferenza
PINTARELLI CARLO	Assessore	Assente Giustificato

Assiste il Segretario Generale: Giuseppe Dolzani.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente Roberto Oss Emer invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la proposta del relatore riguardante l'oggetto;

rilevato che, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto ha espresso i pareri di competenza:

- il Dirigente della Direzione Generale, Giuseppe Dolzani, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa in data 30.06.2021;
- il Responsabile del Servizio Finanziario, Monica Gemma, parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile e di copertura finanziaria in data 30.06.2021;

premesso che la legge di stabilità 2014 L. 27 dicembre 2013, n. 147 all'art. 1, comma 704, ha previsto l'abrogazione dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;

rilevato che con decorrenza dal 1° gennaio 2014, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 è stata istituita l'imposta unica comunale, composta *“dall'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”*;

atteso che al comma 668 dell'art. 1 è inoltre previsto che *“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*;

viste le deliberazioni consiliari n. 3 e 4 del 03.03.2015, con le quali è stata istituita l'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) che sostituisce integralmente i prelievi I.M.U.P. e T.A.S.I., mentre rimane invariata la disciplina della T.A.R.I.;

considerato che il Comune di Pergine Valsugana da anni ha adottato un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico in attuazione del D. Lgs. 152/2006, del D.P.R. 158/1999 e del DM 20.04.2017;

atteso che la tariffa rifiuti, con decorrenza 1° gennaio 2020 è regolata dall'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA), la quale, con delibera 443/2019/R/RIF di data 31 ottobre 2019 e ss.mm.ii. ha disciplinato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), documento che fissa le regole per il calcolo del gettito complessivo TARI che il gestore potrà chiedere ai propri utenti;

ritenuto opportuno adottare il *“regolamento tariffario”*, come individuato dal DM 20.04.2017, quale criterio per la formulazione della TARI puntuale, avente natura di corrispettivo;

rammentato che i principi di riferimento del modello tariffario sono:

- il principio di derivazione comunitaria “chi inquina paga”;
- il principio di economicità di gestione, ovvero il perseguimento del pareggio tra costi e ricavi, peraltro ribadito come vincolo perentorio dalla stessa normativa statale;

richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 26.02.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti, successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. n. 60 del 25.11.2014, n. 41 del 29.11.2016, n. 39 del 25.10.2017, n. 35 del 30.10.2018 e n. 64 del 22.12.2020;

rilevato pertanto che si è mantenuta l'applicazione della tariffa corrispettiva (TARIP) in luogo della tassa sui rifiuti (TARI), come previsto all'art. 1, comma 668 della L. 147/2013;

atteso che la tariffa si articola in una quota fissa e in una quota variabile:

- quota fissa per le utenze domestiche commisurata al numero dei componenti del nucleo familiare, opportunamente corretto mediante i coefficienti relativi di cui al D.P.R. 158/1999, per le utenze non domestiche la quota fissa, commisurata alle superfici degli immobili occupati dall'utenza adeguata secondo dei coefficienti di adattamento di cui al D.P.R. 158/1999;
- quota variabile sia per le utenze domestiche che non domestiche rapportata alla quantità di rifiuti non differenziata prodotta;

richiamato l'art. 9 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36 per cui *“La politica tariffaria dei Comuni, conformemente agli indirizzi contenuti nelle leggi provinciali e negli strumenti di programmazione della Provincia, deve ispirarsi all'obiettivo della copertura del costo dei servizi”*;

vista la delibera della Giunta comunale n. 1 del 07.01.2021 avente ad oggetto “Servizio di gestione dei rifiuti – approvazione tariffe per l'anno 2021” con la quale, preso atto del Budget 2021 predisposto da AMNU ed approvato dalla Conferenza di Coordinamento dei Sindaci dei Comuni in data 23.12.2020, personalizzato con i costi comunali relativi allo spazzamento stradale, è stata approvata la tariffa per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, costituita da una parte fissa uguale su tutto il bacino, di cui una parte relativa al servizio comunale di spazzamento stradale inerente alla raccolta dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, e di una parte variabile;

vista la nota di AMNU prot. 2021-0004673 del 08.06.2021 pervenuta al protocollo comunale in data 08.06.2021 al n. 20210024001 con la quale la società comunica che, *“in riferimento ai chiarimenti pubblicati da ARERA in concomitanza dell'apertura della raccolta dati riferita alle tariffe 2021 (aprile 2021), quindi successivamente alle deliberazioni assunte nel mese di dicembre 2020, si è reso necessario procedere al ricalcolo del Piano Economico Finanziario (PEF) relativo all'annualità 2021, che, a seguito delle modifiche normative intervenute può essere approvato entro il giorno 30 giugno p.v., anche in variazione di deliberazioni già assunte.*

Al fine di ottemperare alle nuove disposizioni di ARERA, la Conferenza di Coordinamento dei Sindaci si è riunita il giorno 7 c.m. per approvare il PEF rettificato. Si trasmettono pertanto in allegato alla presente le tabelle relative alle tariffe per la gestione del servizio rifiuti dell'anno 2021, come approvate dalla Conferenza di Coordinamento dei Sindaci di AMNU.”;

vista altresì la nota di AMNU prot. 2021-0004770 del 09.06.2021 pervenuta al protocollo comunale in data 10.06.2021 al n. 20210024275 con la quale, facendo seguito alla precedente comunicazione, la società precisa come l’Autorità di Regolazione ARERA, con la “Guida alla compilazione per la raccolta dati: Tariffa rifiuti – PEF 2021”, documento aggiornato il 15 marzo 2021 e successivamente pubblicato sul portale dell’Autorità, abbia fornito chiarimenti in ordine alla corretta compilazione del Piano Economico Finanziario, comunicando che *“tali delucidazioni hanno fatto emergere la necessità di ricalcolare i PEF approvati dalla Conferenza di Coordinamento dei Sindaci nel mese di dicembre 2020 e, conseguentemente, le tariffe approvate, per l’anno 2021, dalle varie giunte comunali.”*;

dato atto nello specifico che si è reso necessario procedere alla redazione di un nuovo PEF, poiché il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ARERA nella versione integrata con le modifiche apportate con la deliberazione 24 giugno 2020, 238/2020/R/RIF e con la deliberazione 24 novembre 2020, 493/2020/R/RIF, prevede che:

1. i coefficienti di gradualità previsti dall’art. 16 del MTR, relativi agli obiettivi che l’Ente Territorialmente Competente stabilisce per i gestori, debbano essere applicati ai valori del PEF di ambito;
Nella precedente formulazione del PEF tali coefficienti erano stati applicati solo al PEF presentato dal gestore AMNU;
2. la verifica del superamento del limite di crescita annuale delle tariffe prevista dall’art. 4 del MTR debba essere effettuata sui valori del PEF di ambito;
Nei precedenti PEF tale verifica era stata effettuata per singolo gestore presente nell’ambito territoriale (AMNU e i Comuni con gestione diretta del servizio di spazzamento);
3. le detrazioni previste dal comma 1.4 della Determina ARERA n. 2/DRIF/2020 debbano essere portate in detrazione del gettito tariffario netto complessivo previsto dal PEF di ambito, dopo aver verificato l’eventuale superamento del limite di crescita annuale delle tariffe previsto dall’articolo 4 del MTR. Nel PEF precedentemente approvato questi valori sono stati portati in detrazione dai costi riconosciuti, quindi in modo non conforme alle direttive dell’Autorità. Si rende pertanto necessario procedere con l’annullamento della precedente delibera assunta da codesta Amministrazione, al fine di ottemperare alle nuove disposizioni impartite da ARERA. Si ricorda che la Conferenza di Coordinamento dei Sindaci ha approvato in data 7 giugno u.s. i PEF rettificati e che in data 8 giugno u.s. sono stati trasmessi i dati relativi al PEF 2021 e le relative tariffe per la gestione del servizio rifiuti dell’anno 2021;

rilevato che l’articolo 30, comma 5, del D.L. 22/03/2021, n. 41 – Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, pubblicato nella Gazz. Uff. 22 marzo 2021, n. 70, ha previsto la possibilità di approvare le tariffe della TARI corrispettiva entro il 30 giugno 2021, anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati;

richiamata al riguardo la nota del Consorzio dei Comuni Trentini, pervenuta al protocollo comunale in data 24.03.2021 al n. 20210013101, avente ad oggetto “ D.L. 22 marzo 2021, n. 41 ‘Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19’ (decreto ‘Sostegni’) – art. 30 (Ulteriori misure urgenti e disposizioni di

proroga”, con la quale si segnalava che l’art. 30 (Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga) del D.L. 41/2021 (decreto ‘Sostegni’), pubblicato in GU n. 70, del 22.03.2021 e in vigore dalla giornata del 23 marzo 2021, contiene importanti e urgenti disposizioni per gli Enti locali, tra cui il comma 5 dell’articolo in esame che stabilisce che, limitatamente all’anno 2021 e in deroga all’art. 1, comma 169 della L. 296/2006 e all’art. 53, comma 16 della L. 388/2000, i Comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. In sostanza, viene previsto un termine di approvazione dei provvedimenti TARI disgiunto da quello di approvazione del bilancio di previsione, consentendo di apportare eventuali modifiche ai provvedimenti già deliberati. Tale previsione sarebbe applicabile ai Comuni e alle Comunità della Provincia di Trento, per effetto di quanto previsto dal punto 8 del Protocollo di intesa in materia di Finanza Locale per l’anno 2021, sottoscritto in data 16 novembre 2020;

visto il verbale n. 3 di data 23.12.2020 della Conferenza dei Sindaci dei Comuni soci di AMNU S.p.A. che approva il Piano economico finanziario (PEF) d’ambito 2021 redatto da AMNU S.p.A.;

dato atto che la Conferenza dei Sindaci dei Comuni soci di AMNU S.p.A. in data 07.06.2021 ha riapprovato, in conformità ai criteri di cui ai citati chiarimenti pubblicati da ARERA, il Piano Economico Finanziario (PEF) relativo all’annualità 2021;

visto pertanto il Piano economico finanziario (PEF) d’ambito riguardante il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presentato da AMNU S.p.A. e opportunamente personalizzato con i costi dello spazzamento stradale di competenza comunale, condiviso, assieme al budget 2021, nella riunione della Conferenza dei Sindaci dei Comuni soci di AMNU S.p.A. di data 07.06.2021 e la proposta tariffaria acquisiti al protocollo comunale n. 20210024001 del 08.06.2021;

preso atto del predetto Piano economico finanziario (PEF) d’ambito, redatto da AMNU S.p.A., in conformità a quanto stabilito dalla deliberazione n. 443/2019/R/rif di data 31 ottobre 2019 dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA), approvato dalla Conferenza di Coordinamento dei Sindaci per l’esercizio del controllo analogo della società AMNU S.p.A. con verbale n. 2/2021 di data 07.06.2021;

considerato che il servizio espletato da AMNU S.p.A. prevede anche l’effettuazione di servizi di raccolta personalizzati ed a pagamento costituiti dalla raccolta domiciliare degli imballaggi in plastica, del verde giardino e dei rifiuti ingombranti;

preso atto che, ai fini della stima dei costi 2021 del servizio in oggetto, l’ammontare complessivo dei costi esplicitati nel PEF relativo al 2021 è così quantificato:

Descrizione	PEF Ambito	Di cui quota comunale spazzamento
Costi fissi (€)	3.873.251,00	395.476,13
Costi variabili (€)	2.420.718,00	0,00
Totale (€)	6.293.969,00	395.476,13

considerato che le risultanze del PEF determinano l'ammontare della quota fissa e di quella variabile della tariffa relativa alla gestione dei rifiuti urbani, così come comunicato da AMNU S.p.A. in veste di soggetto affidatario del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani;

rilevato che l'art. 14 del Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti, prevede al comma 1, lett. c) che il Comune si sostituisca nel pagamento della tariffa nel caso di manifestazioni di carattere socio – culturale patrocinate dal Comune, individuate con apposito provvedimento giuntale;

ritenuto pertanto di individuare con il presente provvedimento tali manifestazioni;

visto il D. Lgs. 267/2000 che prevede:

- all'articolo 172 comma 1 lett. c) che al bilancio di previsione siano allegati "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- all'articolo 174 comma 1 che lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione siano predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità;

visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che prevede all'articolo 106, comma 3 bis la modifica dell'articolo 107, comma 2 del decreto legge 18/2020 stabilendo che per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021;

visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che prevede all'articolo 106, comma 3 bis la modifica dell'articolo 107, comma 2 del decreto legge 18/2020 stabilendo che per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021;

visto il Decreto del Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, che proroga ulteriormente il termine per l'approvazione del bilancio 2021-2023 al 31 marzo 2021, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a tale data ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

visto l'articolo 30 comma 4 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41 che ha disposto l'ulteriore differimento al 30 aprile 2021 del termine per l'approvazione del bilancio 2021-2023;

atteso che con delibera della Giunta comunale n. 1 del 07.01.2021 sono state approvate le tariffe per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani per l'anno 2021, entro i termini di approvazione dei bilanci di previsione 2021-2023;

considerati i vari atti normativi ed amministrativi adottati dal Governo per fronteggiare la crisi epidemiologica da COVID-19, con i quali sono state, tra le altre cose, disposte limitazioni e sospensioni al libero esercizio di molte attività produttive, commerciali e industriali che hanno colpito molte attività economiche, generando importanti ricadute negative sul tessuto socioeconomico nazionale;

visto l'articolo 106 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 c. 1 L. 17 luglio 2020 n. 77) che ha istituito un fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali e l'articolo 39 del D.L. 14 agosto 2020 n. 104 che nell'ambito delle misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia ha previsto l'incremento del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali;

richiamata la Tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno n. 59033/2020 che individua, con riferimento alla "TARI e TARI-Corrispettivo", una quota di variazione di entrata (perdita) stimata per ogni comune, calcolata sulla base della nota metodologica di cui all'allegato 3 del medesimo decreto, con assegnazione a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, anche nel caso di esternalizzazione del servizio, quale sostegno delle politiche in ambito TARIP;

preso atto che in sede di rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione consiliare n. 28 di data 26/05/2021, le risorse assegnate al Comune di Pergine Valsugana risultano vincolate nell'avanzo di amministrazione 2020;

visto l'art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani. La salute e i servizi territoriali" cd. sostegni bis che ha stanziato un fondo finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a causa perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

richiamata la nota di approfondimento dell'Istituto per la finanza e l'Economia Locale (in sigla IFEL) di data 16.06.2021, secondo la quale: "Per quanto attiene al perimetro di impiego delle risorse in questione, effettivamente l'art. 6 in materia di finalizzazione delle agevolazioni Tari UND 2021 indica le "categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività". Tuttavia, tale declinazione formale non sembra escludere le attività le cui "restrizioni" si siano determinate non per l'effetto diretto delle disposizioni di sicurezza sanitaria ma comunque in ragione dell'emergenza. Si ritiene, in altri termini, che sia ammissibile estendere il concetto di "restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività" a quelle condizioni di rilevante calo dell'attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l'emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive. Va infine segnalata l'opportunità di utilizzo con finalità di riduzione dell'onere TARI sulle utenze domestiche di una quota, liberamente

determinabile dall'ente, dell'assegnazione del "fondo di solidarietà alimentare ex art. 53 dello stesso D.L. n. 73, che permette, oltre agli interventi di sostegno alimentare analoghi a quelli disposti nel 2020, anche il "sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche". L'espressione "utenze domestiche" –anche in questo caso per concorde orientamento del Tavolo art. 106 – può includere tutte le bollette dei servizi abitativi, ivi comprese quelle relative al servizio rifiuti.”;

richiamata altresì la nota del Consorzio dei Comuni Trentini, pervenuta al protocollo comunale in data 16.06.2021 al n. 20210025097, avente ad oggetto " Agevolazioni TARI non domestiche 2021" con la quale viene segnalato che l'art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 ha stanziato un fondo di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a causa perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, specificando che per i comuni delle Province Autonome di Trento e Bolzano gli importi sono erogati per il tramite della Provincia e che le agevolazioni in parola possono essere deliberate dagli enti entro il 30 giugno 2021, quale termine ad oggi vigente per la determinazione dei provvedimenti in materia di TARI, ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.L. 41/2021 (decreto "Sostegni");

ritenuto, conseguentemente, sulla base delle risorse assegnate 2020 e 2021 e nel rispetto della vigente normativa, di introdurre un'agevolazione per l'anno tariffario 2021, conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, consistente nella riduzione della quota fissa della tariffa rifiuti ordinaria sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, come di seguito articolata:

utenze domestiche:

Descrizione	Riduzione
Componenti 1	---
Componenti 2	15%
Componenti 3	15%
Componenti 4	15%
Componenti 5	15%
Componenti 6 o più	15%

utenze non domestiche:

Descrizione	Riduzione
Categoria 01.Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni, Luoghi di Culto	40%
Categoria 02.Cinematografi e Teatri	80%
Categoria 03.Autorimesse e Magazzini senza alcuna vendita diretta	80%

Categoria 04.Campeggi, Distributori Carburanti, Impianti Sportivi	80%
Categoria 05.Stabilimenti balneari	*
Categoria 05.Stabilimenti balneari – solo stagionali	80%
Categoria 06.Esposizioni, Autosaloni	50%
Categoria 07.Strutture ricettive (alberghi, agriturismi) con ristorante	50%
Categoria 08.Strutture ricettive (alberghi, agriturismi) senza ristorante	50%
Categoria 08.Strutture ricettive (alberghi, agriturismi) senza ristorante – solo stagionali	80%
Categoria 09.Case di Cura e Riposo	---
Categoria 10.Ospedali	---
Categoria 11.Uffici, Agenzie	50%
Categoria 12.Banche, Istituti di Credito e Studi Professionali	---
Categoria 13.Negozi Abbigliamento, Calzature, Libreria, Cartoleria, Ferramenta, e altri beni durevoli	50%
Categoria 14.Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze	---
Categoria 15.Negozi particolari quali Filatelia, Tende e Tessuti, Tappeti, Cappelli e Ombrelli, Antiquariato	50%
Categoria 16. Banche di mercato beni durevoli	*
Categoria 17.Attività Artigianali Botteghe: Parrucchiere, Barbiere, Estetica	50%
Categoria 18.Attività Artigianali Botteghe: Falegname, Idraulico, Fabbro, Elettricista	50%
Categoria 19.Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto	50%
Categoria 20.Attività Artigianali produzione beni specifici	50%
Categoria 21.Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismi (solo ristorazione senza struttura ricettiva)	80%
Categoria 22.Mense, Birrerie, Amburgherie	80%
Categoria 23.Bar, Caffè, Pasticcerie	80%
Categoria 24.Supermercato, Pane e pasta, Macelleria, Salumi e Formaggi, Generi Alimentari	---
Categoria 25.Plurilicenze alimentari e/o miste	---
Categoria 26.Ortofrutta, Pescherie, Fiori e Piante, Pizza al Taglio	50%
Categoria 27. Ipermercati di generi misti	*
Categoria 28. Banche di mercato generi alimentari	*
Categoria 29.Discoteche, Night Club	80%

**sul territorio comunale non sono presenti utenze per tale categoria*

dato atto che tali agevolazioni sono in grado di contemperare l'esigenza di garantire un idoneo intervento agevolativo e che sulla base dei dati attualmente presenti nella banca dati dell'Ente gestore AMNU S.p.A., tale intervento è stimato in circa Euro 468.521,00 (IVA compresa);

precisato che tale agevolazione si configura come sostituzione, del Comune di Pergine Valsugana, nel pagamento della tariffa rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche e che con l'introduzione della medesima sono fatte salve le agevolazioni già previste dal relativo Regolamento, nonché da disposizioni normative/amministrative intervenute o che dovessero intervenire;

richiamato l'articolo 30 comma 5 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 *“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”*, (decreto sostegni), che prevede: *“In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.”*;

visto il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2021 della Provincia Autonoma di Trento e del Consiglio delle autonomie locali della provincia di Trento di data 16 novembre 2020;

ritenuto che sussistano i presupposti per la dichiarazione dell'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2, al fine di rispettare il termine di approvazione delle tariffe;

vista la L. 7 dicembre 2013, n. 147 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)”*;

visto il Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione consiliare n. n. 7 del 26.02.2014, modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. n. 60 del 25.11.2014, n. 41 del 29.11.2016, n. 39 del 25.10.2017, n. 35 del 30.10.2018 e n. 64 del 22.12.2020;

visto il Regolamento del servizio per la raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale, approvato con deliberazione consiliare n. 54 dd. 06.12.2011 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale e n. 43 del 29.11.2017;

visto il decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, decreto fiscale recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, convertito in legge con modificazioni;

vista la deliberazione n. 443/2019/R/rif di data 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) e ss.mm.ii.;

visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D. Lgs. 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento di attuazione dell'Ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L;

visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 06.07.2001 e ss.mm.ii.;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 28.01.2021: “Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021-2023, del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (Allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), del Piano degli indicatori e della Nota integrativa.” e le successive modificazioni alla stessa;

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 29.01.2021: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2021-2023: parte finanziaria (ex Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.)” e le successive modificazioni alla stessa;

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 30.03.2021: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021: obiettivi gestionali da assegnare al Segretario Generale e al Vicesegretario e ai Dirigenti ad esaurimento per l'anno 2021”;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 53 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige;

visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 28.11.2006 e ss. mm.;

ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di annullare per le motivazioni esposte la delibera della Giunta comunale n. 1 del 07.01.2021 avente ad oggetto “Servizio di gestione dei rifiuti – approvazione tariffe per l'anno 2021”;
2. di prendere atto del Budget 2021, opportunamente personalizzato con i costi comunali relativi allo spazzamento stradale, come predisposti da AMNU S.p.A., allegati dimessi agli atti;
3. di ri-approvare, per le ragioni in premessa, per l'anno 2021, la tariffa per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani costituita da una parte fissa uguale su tutto il bacino, di cui una parte relativa al servizio comunale di spazzamento stradale inerente alla raccolta dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, e di una parte variabile, nelle misure di seguito riportate:

QUOTA VARIABILE DELLA TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

(importi al netto di I.V.A. 10%)

Conferimento rifiuto secco residuo **0,093 Euro/litro**

Conferimento imballaggi leggeri a mezzo raccolta stradale **0,005 Euro/litro**

QUOTA FISSA DELLA TARIFFA DELLE UTENZE DOMESTICHE
(importi al netto di I.V.A. 10%)

Componenti	Quota Fissa	Quota spazzamento	Tariffa 2021
Componenti 1	29,59	10,74	40,33
Componenti 2	53,26	19,33	72,59
Componenti 3	68,06	24,70	92,76
Componenti 4	88,77	32,22	120,99
Componenti 5	106,53	38,66	145,19
Componenti 6 o più	121,32	44,03	165,35

QUOTA FISSA DELLA TARIFFA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
(importi al netto di I.V.A. 10%)

Categoria	Quota Fissa	Quota Spazzamento	Tariffa 2021
01.Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,5193	0,2076	0,7269
02.Cinematografi e Teatri	0,3333	0,1333	0,4666
03.Autorimesse e Magazzini senza alcuna vendita diretta	0,4650	0,1859	0,6509
04.Campeggi, Distributori Carburanti, Impianti Sportivi	0,6820	0,2727	0,9547
05.Stabilimenti Balneari	0,4960	0,1983	0,6943
06.Esposizioni, Autosaloni	0,3953	0,1580	0,5533
07.Strutture ricettive (alberghi, agriturismi) con ristorante	1,2710	0,5082	1,7792
08.Strutture ricettive (alberghi, agriturismi) senza ristorante	0,8370	0,3347	1,1717
09.Case di Cura e Riposo	0,9688	0,3874	1,3562
10.Ospedali	0,9998	0,3998	1,3996
11.Uffici, Agenzie	1,1780	0,4710	1,6490
12.Banche, Istituti di Credito e Studi Professionali	0,4728	0,1890	0,6618
13.Negozi Abbigliamento, Calzature, Libreria, Cartoleria, Ferramenta, e altri beni durevoli	1,0928	0,4370	1,5298
14.Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze	1,3950	0,5578	1,9528
15.Negozi particolari quali Filatelia, Tende e Tessuti, Tappeti, Cappelli e Ombrelli, Antiquariato	0,6433	0,2572	0,9005
16.Banchi di Mercato di beni durevoli	1,3795	0,5516	1,9311
17.Attività artigianali botteghe: Parrucchiere, Barbiere, Estetica	1,1470	0,4587	1,6057

18. Attività artigianali botteghe: Falegname, Idraulico, Fabbro, Eletttricista	0,7983	0,3192	1,1175
19. Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto	1,0928	0,4370	1,5298
20. Attività Artigianali produzione beni specifici	0,8448	0,3378	1,1826
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismi (solo ristorazione senza struttura ric.)	7,4633	2,9843	10,4476
22. Mense, Birrerie, Amburgherie	5,9133	2,3645	8,2778
23. Bar, Caffè, Pasticcerie	4,8748	1,9493	6,8241
24. Supermercato, Pane e pasta, Macelleria, Salumi e Formaggi, Generi Alimentari	2,1390	0,8553	2,9943
25. Plurilicenze alimentari e/o miste	2,0228	0,8088	2,8316
26. Ortofrutta, Pescherie, Fiori e Piante, Pizza al Taglio	8,7498	3,4988	12,2486
27. Ipermercati generi misti	2,1235	0,8491	2,9726
28. Banchi Mercato generi alimentari	5,3630	2,1445	7,5075
29. Discoteche, Night Club	1,4803	0,5919	2,0722

4. di approvare per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti nella misura di € **0,233** al litro, oltre ad I.V.A. 10%, la tariffa giornaliera di smaltimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, aree private ed aree pubbliche ad uso privato e di stabilire in **20** litri la quota della tariffa legata al numero dei servizi messi a disposizione dell'utenza, da addebitarsi anche qualora questa non li utilizzi, come previsto all'art. 20, comma 2;
5. di confermare per l'anno 2021 la tariffa per i servizi di raccolta domiciliare degli imballaggi in plastica per le utenze non domestiche nella misura di € **0,015** al litro oltre ad I.V.A. 10%;
6. di confermare per l'anno 2021 la tariffa per i servizi di raccolta domiciliare del verde da giardino nella misura di € **0,026** al litro + I.V.A. 10%;
7. di dare atto che eventuali altre tariffe relative ai servizi facoltativi di raccolta dei rifiuti urbani o assimilati saranno stabilite da AMNU S.p.A., soggetto affidatario del servizio, come previsto dal contratto di servizio in corso, il quale riconosce ad AMNU S.p.A. la facoltà di fissare corrispettivi, a carico dell'utenza, finalizzati alla rifusione dei costi, i quali non potranno avere una ricaduta su quelli che concorrono alla determinazione della tariffa di cui alla presente delibera;
8. di stabilire per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 10, comma 8, del Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti, in **80 litri** a componente la quota della tariffa legata al numero dei servizi messi a disposizione dell'utenza, da addebitarsi anche qualora questa non li utilizzi;
9. di stabilire per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Regolamento succitato, in **12** svuotamenti del singolo dispositivo di conferimento assegnato (contenitore o chiave elettronica) la quota della tariffa legata al numero dei servizi messi a disposizione dell'utenza, da addebitarsi anche qualora questa non li utilizzi; nel caso in cui l'utenza non abbia provveduto al ritiro del contenitore, al fine del calcolo di tale quota sarà computato un contenitore da 80 litri;

10. di confermare per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Regolamento succitato, in € **5,00** per componente all'anno l'agevolazione da applicare alle utenze domestiche di soggetti residenti ed in € **2,50** per componente all'anno l'agevolazione da applicare alle utenze domestiche di soggetti non residenti che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani;
11. di individuare, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera c), per quali manifestazioni socio – culturali il Comune di Pergine Valsugana si sostituirà nel pagamento della tariffa:
 - Festa dei Portoni;
 - Pedalata per la Vita;
 - La Notte Blu;
 - Festa della Zucca e del Miele;
 - Festa Patronale;
 - Ritiro Rugby;
 - Feste Medioevali;
 - Carnevale di Pergine;
 - Ozttoberfest.
12. di confermare per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera a), del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune a quelle utenze composte da almeno un soggetto che per malattia o handicap produce una notevole quantità di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini e pannoloni) nella misura fissa di € **75,00** all'anno per ciascuna persona avente i suddetti requisiti comprovati da idonea certificazione medica;
13. di confermare per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera b), del Regolamento succitato, la sostituzione da parte del Comune fino ad un massimo di € **108,00** per prestazioni fornite dall'Ente Gestore inerenti alla raccolta dei rifiuti per ogni manifestazione socio – culturale o avvenimenti aventi i requisiti, al fine di incentivare la raccolta differenziata;
14. di confermare per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera c), del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune alle utenze domestiche costituite da famiglie residenti con almeno due figli minori di cui uno con età inferiore ai 24 (ventiquattro) mesi, con notevole produzione di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini) nella misura fissa di € **30,00** all'anno;
15. di approvare per l'anno 2021, la sostituzione del Comune alle utenze domestiche e non domestiche per l'agevolazione tariffaria nella misura di seguito riportata, relativa alla riduzione della quota fissa della tariffa rifiuti ordinaria, conseguentemente all'emergenza epidemiologica da COVID-19:

utenze domestiche:

Descrizione	Riduzione
Componenti 1	---
Componenti 2	15%
Componenti 3	15%
Componenti 4	15%
Componenti 5	15%
Componenti 6 o più	15%

utenze non domestiche:

Descrizione	Riduzione
Categoria 01. Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni, Luoghi di Culto	40%
Categoria 02. Cinematografi e Teatri	80%
Categoria 03. Autorimesse e Magazzini senza alcuna vendita diretta	80%
Categoria 04. Campeggi, Distributori Carburanti, Impianti Sportivi	80%
Categoria 05. Stabilimenti balneari	*
Categoria 05. Stabilimenti balneari – solo stagionali	80%
Categoria 06. Esposizioni, Autosaloni	50%
Categoria 07. Strutture ricettive (alberghi, agriturismi) con ristorante	50%
Categoria 08. Strutture ricettive (alberghi, agriturismi) senza ristorante	50%
Categoria 08. Strutture ricettive (alberghi, agriturismi) senza ristorante – solo stagionali	80%
Categoria 09. Case di Cura e Riposo	---
Categoria 10. Ospedali	---
Categoria 11. Uffici, Agenzie	50%
Categoria 12. Banche, Istituti di Credito e Studi Professionali	---
Categoria 13. Negozi Abbigliamento, Calzature, Libreria, Cartoleria, Ferramenta, e altri beni durevoli	50%
Categoria 14. Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze	---
Categoria 15. Negozi particolari quali Filatelia, Tende e Tessuti, Tappeti, Cappelli e Ombrelli, Antiquariato	50%
Categoria 16. Banche di mercato beni durevoli	*
Categoria 17. Attività Artigianali Botteghe: Parrucchiere, Barbiere, Estetica	50%
Categoria 18. Attività Artigianali Botteghe: Falegname, Idraulico, Fabbro, Elettricista	50%
Categoria 19. Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto	50%

Categoria 20. Attività Artigianali produzione beni specifici	50%
Categoria 21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismi (solo ristorazione senza struttura ricettiva)	80%
Categoria 22. Mense, Birrerie, Amburgherie	80%
Categoria 23. Bar, Caffè, Pasticcerie	80%
Categoria 24. Supermercato, Pane e pasta, Macelleria, Salumi e Formaggi, Generi Alimentari	---
Categoria 25. Plurilicenze alimentari e/o miste	---
Categoria 26. Ortofrutta, Pescherie, Fiori e Piante, Pizza al Taglio	50%
Categoria 27. Ipermercati di generi misti	*
Categoria 28. Banchi di mercato generi alimentari	*
Categoria 29. Discoteche, Night Club	80%

**sul territorio comunale non sono presenti utenze per tale categoria*

16. di demandare all'Ente gestore AMNU S.p.A. gli adempimenti relativi all'applicazione delle agevolazioni di cui al punto precedente;
17. di dare atto che ai fini delle agevolazioni di cui al punto 15. del presente provvedimento si provvederà con l'impiego delle risorse riconosciute a valere sul fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali 2020 e delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 6 "Agevolazioni Tari" del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;
18. di dare atto, che ai sensi dell'articolo 30 comma 5 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", (decreto sostegni), a seguito dell'approvazione del presente provvedimento in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, si provvederà ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione 2021-2023 in occasione della prima variazione utile;
19. di demandare a successivo atto dirigenziale l'impegno della spesa;
20. di trasmettere copia della presente deliberazione, per gli adempimenti di competenza, ad AMNU S.p.A.;
21. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2.

*** ** * ** ***

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter pubblicazione ed esecutività.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
- F.to Roberto Oss Emer



Il Segretario Generale
- F.to Giuseppe Dolzani -